



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 851 del 2009, proposto da: Fabrizio Stagni, Ottonà Francesco, Nonni Paola, Franchella Federico, Carniello Carlo, Cortivo Luisa, Lanfranchi Marta, Laghi Loredana, Minzoni Alba, Roccatagliati Tiziana, Martini Marisa, Tarlocco Daniela, Zagarella Giuseppe, Malagotti Claudia, Emanuelli Franca, Baietti Eugenio, Nalini Carlo, Polesinanti Scarpati Giuseppina e Govoni Pierluigi, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Sgroi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Leone, in Bologna, Galleria Ugo Bassi n.1;

contro

Comune di Comacchio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Vinci e Francesco Vinci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mariachiara Giampaolo, in Bologna, viale Aldini n. 88;

nei confronti di

Fantasy s.a.s., Luciano Sacchi, Silvia Alberi, C.D.C. di Tarantino Marco s.n.c., Nadia Massimiliano, non costituiti in giudizio;

per ottenere

pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dall'amministrazione comunale di Comacchio sulla richieste dei ricorrenti di adozione di: piano di risanamento acustico relativamente all'area di viale Raffaello a Lido di Spina o provvedimento contingibile ed urgente o di ogni altro provvedimento comunque idoneo a ripristinare una condizione di vivibilità per i residenti nella suddetta strada

e per la condanna della stessa amministrazione ad adottare i provvedimenti idonei a ristabilire la quiete e il riposo notturno nell'area in questione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Comacchio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, tutti proprietari di appartamenti/villette in via Raffaello a Lido di Spina, Comune di Comacchio, chiedono pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio – rifiuto asseritamente serbato dall'amministrazione comunale riguardo alla richiesta dei medesimi di adozione del piano di risanamento acustico per l'area di via Raffaello ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 L. n. 447 del 1995 o di adozione di ordinanza contingibile ed urgente o di altro provvedimento comunque idoneo a ripristinare la quiete ed il riposo notturno nell'area in questione.

Il Comune di Comacchio, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato, non sussistendo alcun obbligo di

provvedere nei sensi indicati dai ricorrenti, vale a dire con atto pianificatorio o con ordinanza “extra ordinem”.

Alla camera di consiglio del 26/8/2009, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso è infondato.

In primo luogo, dagli atti di causa risulta che il Comune, sulla questione relativa alla rumorosità proveniente, nelle ore notturne, dai locali pubblici ubicati lungo via Raffaello a Lido di Spina, ha adottato, anche a seguito delle reiterate richieste dei residenti, diversi provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività a carico dei singoli esercizi in riferimento ai quali era stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità consentiti (v. docc. del Comune da 13 a 32) , con conseguente insussistenza dell'inerzia del Comune di Comacchio riguardo alla richieste dei ricorrenti di provvedere in via ordinaria.

Per quanto concerne, invece, le specifiche richieste di adozione o di piano per il risanamento acustico dell'area o di ordinanza contingibile ed urgente, il Collegio osserva che il ricorso è parimenti infondato, non sussistendo, a tale specifico riguardo, alcun obbligo di provvedere in capo al Comune.

Trattasi, infatti, nell'un caso di procedimento pianificatorio particolarmente complesso ed articolato, richiedente previa approfondita fase istruttoria, che evidentemente non può essere avviato a seguito ed all'esito del rimedio giurisdizionale previsto avverso il mero silenzio – rifiuto della P.A. ad adottare uno specifico provvedimento.

Parimenti tale strumento non può essere utilizzato ai fini di un'adozione solo parziale del piano; che sia circoscritta, cioè, alla sola area di via Raffaello, trattandosi di atto pianificatorio collegato direttamente ai piani urbanistici locali e che, pertanto, al pari di questi, ha attitudine ad includere nella disciplina

pianificatoria tutto il territorio comunale, con conseguente improponibilità dell'introduzione di nuova disciplina normativa riferita ad una sola parte di esso.

Nell'altro caso, invece, trattasi di situazione in cui palesemente non ricorrono i presupposti di legge per l'adozione di provvedimento sindacale "extra ordinem", essendo previsti dall'ordinamento specifici strumenti giuridici, quali la sospensione temporanea dell'attività e l'imposizione di limiti all'orario chiusura dei locali (strumenti che, nella specie, come si è detto, sono stati più volte utilizzati dal Comune di Comacchio) - che consentono alle amministrazioni locali di fronteggiare le richieste dei residenti di fare cessare o quanto meno ridurre tali situazioni di rumorosità eccessiva nelle ore notturne.

Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale di Comacchio, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila /00) oltre c.p.a. e i.v.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO